



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER IL PERIODO 30.09.2023– 31.12.2027 SUDDIVISO IN N. 9 LOTTI

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n° 560 del 19/06/2023, il Comune di Bellaria Igea Marina ha stabilito di esperire procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D. Lgs n. 50/2016 per l'appalto dei servizi assicurativi del Comune di Bellaria Igea Marina per il periodo 30/09/2023 - 31/12/2027 suddiviso in 9 lotti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Normativa di riferimento: La presente gara è soggetta all'applicazione del D. Lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", del D.P.R. n.207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. "Codice delle Assicurazioni private".

Responsabile unico del Procedimento: Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Monica Tassinari , tel 0541 343725, mail m.tassinari@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Direttore dell'esecuzione : Dott. Mirco Ricci tel 0541/343727 mail: m.ricci@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> .

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Si applica la riduzione dei termini di presentazione dell'offerta di cui all'art. 60 comma 3 del D.lgs n. 50/2016 come previsto all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. n. 76/2020.

1.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

1.2 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di accertati e prolungati mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, sottosezione "Bandi di gara", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara

ALLEGATI TECNICI:

- Allegato 1– Capitolato speciale polizza RCT/RCO
- Allegato 2– Capitolato speciale polizza RC Patrimoniale
- Allegato 3– Capitolato speciale polizza RCA/ARD libro matricola
- Allegato 4– Capitolato speciale polizza CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI
- Allegato 5– Capitolato speciale polizza INFORTUNI
- Allegato 6– Capitolato speciale polizza CORPI
- Allegato 7– Capitolato speciale polizza TUTELA LEGALE
- Allegato 8– Capitolato speciale polizza ALL RISK PATRIMONIO
- Allegato 9– Capitolato speciale polizza ALL RISK OPERE D'ARTE
- Allegato 10.1 Scheda informativa Ente
- Allegato 10.2 ELENCO FABBRICATI
- Allegato 10.3 REPORT SINISTRI

ALLEGATI PER BUSTA AMMINISTRATIVA

- Allegato A – Domanda di partecipazione a gara
- Allegato B – Modello Dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato C – Modello Dichiarazione idoneità professionale e requisiti speciali
- Allegato D - Modello F24 attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato E- Modello attestazione assolvimento imposta di bollo

ALLEGATI PER BUSTA TECNICA

- Allegato 11 - Dichiarazione di accettazione del capitolato RCT/RCO e di proposta varianti migliorative
- Allegato 11/bis - Dichiarazione di accettazione del capitolato RC Patrimoniale e di proposta varianti migliorative
- Allegato 11/ter - Dichiarazione di accettazione del capitolato RCA/ARD Libro matricola e di proposta varianti migliorative.
- Allegato 11/quarter - Dichiarazione di accettazione del capitolato CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI e di proposta varianti migliorative
- Allegato 11/quinqes - Dichiarazione di accettazione del capitolato INFORTUNI e di proposta varianti migliorative
- Allegato 11/sexies - Dichiarazione di accettazione del capitolato CORPI e di proposta varianti migliorative .
- Allegato 12 – Dichiarazione accettazione capitolato per lotti 7 , 8 e 9
- Allegato 13 – Proposta di modifica per lotti 7,8 e 9;

ALLEGATI PER BUSTA ECONOMICA

- Allegati da 14 a 22 – Dichiarazione Offerta economica per ogni singolo lotto (ad esplicazione dell'offerta economica inserita sulla piattaforma SATER)
- Allegato 23 - Dichiarazione integrativa OFFERTA ECONOMICA COSTI SICUREZZA E PERSONALE

In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI e avvalimento dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente e liberamente:

- sul sito internet di Intercenter-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> ,

- sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l'eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater e pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina.

2.2 CHIARIMENTI:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare almeno 10 giorni antecedenti al termine di presentazione delle offerte da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della piattaforma Sater riservata alle richieste di chiarimento secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici non oltre i termini fissati nella piattaforma SATER dalla scadenza della data di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater .

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato

2.3 COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le Comunicazioni tra la S.U.A. e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.U.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO:

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa ripartiti in lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lotto	Descrizione Dei lotti	CPV
Lotto 1	RCT/RCO	66516400-4
Lotto 2	RC PATRIMONIALE	66515000-3
Lotto 3	RCA/ARD Libro matricola	66516100-1
Lotto 4	CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI	66515000-3
Lotto 5	INFORTUNI	66512100-3
Lotto 6	CORPI	66514150-2
Lotto 7	TUTELA LEGALE	66513100-0
Lotto 8	ALL RISKS PATRIMONIO	66515100-4
Lotto 9	ALL RISKS OPERE D'ARTE	66515100-4

3.2 LOTTI : L'appalto è diviso in 9 (nove) lotti a seconda della tipologia di polizza .

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti senza limiti di partecipazione, così' come potrà aggiudicarsi anche più lotti.

Cui S00250950409202300004

3.3 Luogo di prestazione dei servizi

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso le sedi del Comune di Bellaria Igea Marina e, per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati specifici per ogni singolo Lotto di gara.

3.4 DURATA E OPZIONI

La durata del servizio viene stabilita in 4 anni e 3 mesi (totale mesi 51) per ciascun lotto oltre il rateo con effetto comunque dalle ore 24:00 del 30/09/2023 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2027, esclusa, alla scadenza del periodo, ogni clausola di rinnovo tacito e/o esplicito.

Ricorrendo motivi di urgenza, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

L'Ente appaltante e l'Impresa hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con

comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R. - PEC, con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni sulla scadenza dell'annualità.

La data di inizio del servizio è puramente indicativa nel senso che, se per qualsiasi causa imputabile all'ente, il servizio non potesse essere attivato, i corrispettivi decorreranno dall'effettivo inizio del servizio, ferma rimanendo la data di scadenza del servizio. Per ulteriori dettagli si rinvia ai Capitolati Tecnici di ogni singolo lotto.

Proroga contrattuale: La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà, alla scadenza dei contratti, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante: l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3.5 IMPORTO A BASE D'ASTA, OPZIONI E VALORE COMPLESSIVO :

Lotto	Descrizione Dei lotti	Importo annuo lordo	Importo lordo a base d'Asta per 4 anni e 3 mesi	Valore totale lordo comprensivo di opzione di proroga semestrale	CIG
Lotto 1	RCT/RCO	150.000,00	637.500,00	712.500,00	987505405C
Lotto 2	RC PATRIMONIALE	15.000,00	63.750,00	71.250,00	9875076283
Lotto 3	RCA/ARD Libro matricola	30.000,00	127.500,00	142.500,00	987509957D
Lotto 4	CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI	1.500,00	6.375,00	7.125,00	9875125AF0
Lotto 5	INFORTUNI	7.000,00	29.750,00	33.250,00	9875147D17
Lotto 6	CORPI	2.500,00	10.625,00	11.875,00	98751829FA
Lotto 7	TUTELA LEGALE	40.000,00	170.000,00	190.000,00	9875202A7B
Lotto 8	ALL RISKS PATRIMONIO	85.000,00	361.250,00	403.750,00	9875233412
Lotto 9	ALL RISKS OPERE D'ARTE	1.200,00	5.100,00	5.700,00	9875261B2B
TOTALE		332.200,00	1.411.850,00	1.577.950,00	

Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo della durata e dell'opzione di proroga (57 mesi) è pari a € 1.577.950,00.

I costi per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00), in quanto, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, non si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. I servizi in appalto, per le loro caratteristiche, escludono l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del DUVRI da parte dell'Ente e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze.

Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, nell'offerta economica devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.6 Finanziamento e Disciplina Economica

La copertura finanziaria, relativa ai servizi della presente procedura per l'intera durata dell'appalto, è a carico del bilancio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Il pagamento del corrispettivo del premio sarà effettuato come indicato nei capitolati di polizza, nonchè nel rispetto

dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. nr. 192/2012.

Il pagamento avverrà tramite Broker al quale il Comune di Bellaria Igea Marina verserà i singoli premi annui entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto di ciascuna polizza. Il Broker provvederà a versarlo all'aggiudicatario con le modalità previste nei Capitolati Speciali di polizza. E' prevista clausola broker.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3.7 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.8 REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia ai singoli capitolati speciali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.lgs n. 5/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui presentano offerta, in base al D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E. in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare). La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E. in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ogni operatore economico, pena esclusione, deve garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi.

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. con le precisazioni sotto riportate.

4.1 Coassicurazione

È consentita la partecipazione di più imprese in coassicurazione, con copertura del rischio del 100%, nelle modalità di collaborazione previste dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 1911 del CODICE CIVILE le compagnie che eventualmente concorrano in rapporto di coassicurazione ex art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente la sussistenza tra le stesse di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti dell'Ente committente. In tal caso la compagnia delegataria deve assumere il rischio in misura maggioritaria.

Si precisa che, come stabilito dall'ANAC, con deliberazione n. 2 del 13/03/2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione, deve essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta con obbligo d'indicare la composizione. Non è possibile modificare la composizione dell'accordo di coassicurazione in corso di esecuzione del contratto salvo le limitate eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

La scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di coassicurazione deve essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

1. la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
2. l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
3. l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Il rischio sarà pertanto garantito in ogni caso per il 100% dello stesso a prescindere da ogni eventuale rapporto interno tra le società coassicuratrici.

La società delegataria si impegna, pertanto, per l'effetto, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Alle imprese che presentano offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso LOTTO.

4.2 Raggruppamenti temporanei di imprese

I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del citato comma 2, si individuano le seguenti prestazioni:

prestazioni principali: copertura del rischio;

prestazioni secondarie: gestione dei sinistri, attività peritali, etc....

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate: le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;

l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

4.3 Consorzi

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della Legge n. 422/1990 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane, di cui alla legge n. 443/1985, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

I Consorzi stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili sono tenuti ad indicare sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

I Consorzi ordinari sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte di consorzi ordinari che non si sono ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate:

le parti del servizio (percentuale di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;

l'indicazione dell'impresa capogruppo (mandataria);

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

La costituzione formale del consorzio può quindi avvenire successivamente all'aggiudicazione del servizio pur se prima dell'inizio del servizio stesso.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina dei consorzi ordinari di operatori economici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

4.5 Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. f), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

4.6 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (geie)

I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento nel rispetto dell'art. 45, comma 2, lett. g), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del medesimo Decreto.

4.7 Divieti di partecipazione e disposizioni generali

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese retiste) o Coassicurazione.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o Coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione per il singolo lotto possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria (in RTI/Coassicurazione/Consorzi/Aggregazioni di imprese) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%; le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

I Consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dai Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario

costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale.

Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l'immediata esclusione dello stesso.

L'esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità generale** di cui:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016

b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

c) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti dai Comuni della provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini, reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, in caso di consorzi di cui all'art 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dal consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici, coassicurate, dall'ausiliaria.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

sono requisiti di idoneità:

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

b) Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

- nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);

- all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).

c) L'iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto

d) Gli operatori economici con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 83 e 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente

e) essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, per i rami assicurativi relativi ai lotti per i quali intende partecipare. (Il presente requisito deve essere posseduto da tutte le Imprese partecipanti, comprese le mandanti in R.T.I. e le consorziate esecutrici/assicuratrici quale requisito soggettivo d'obbligo a pena di esclusione).

f) per le Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime di libertà di stabilimento:

- possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia.

Per la comprova del requisito il concorrente presenta idonea documentazione oppure la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

g) per le Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime di libera prestazione di servizio:

- possesso dell'autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Per la comprova del requisito il concorrente presenta idonea documentazione oppure la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

h) per le Imprese aventi sede legale in uno Stato terzo al fine di poter esercitare l'attività in Italia, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse:

- possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito l'operatore economico presenta la documentazione idonea alla dimostrazione del possesso del requisito.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità economica e finanziaria, devono aver realizzato nell'ultimo **triennio (2020-2021-2022) una raccolta premi complessiva nei Rami danni non inferiore ad € 100.000.000,00, (cento milioni di euro) e di € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la sola partecipazione al lotto Tutela legale**

Tale capacità deve essere comprovata, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'allegato XVII parte I ivi richiamato, mediante dichiarazione attestante di aver realizzato una raccolta premi complessiva nei Rami danni pari ad almeno **€ 100.000.000,00 (cento milioni di euro) e di € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la sola partecipazione al lotto Tutela legale**

In ragione di quanto previsto all'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la richiesta di inserire i suddetti requisiti risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.

L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara senza pregiudicare in alcun modo la concorrenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti da cui si evinca la raccolta premi:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa,;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della Società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la Società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (ramo assicurativo) della raccolta premi dichiarata in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sulla raccolta premi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale, **devono aver prestato regolarmente almeno 3 (tre) servizi assicurativi su base annua per ciascun lotto per cui si partecipa, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando sulla GURI**, analoghi per tipologia di rischio a quelli per i quali verrà presentata offerta, presso enti pubblici o privati. Si intende regolare il servizio che non ha dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore e che non ha comportato l'applicazione di penali in misura complessiva superiore al 5% dell'importo di contratto

Tale capacità dovrà essere dimostrata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, ai sensi dell'art.86, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'allegato XVII parte II ivi richiamato, mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione: del ramo di rischio, dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

6.4 VERIFICA DEI REQUISITI:

Ai sensi dell'art. 81 e 36 comma 5 e per quanto previsto dal comma 13 dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale e speciali tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il sistema FVOE. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema FVOE, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema FVOE. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei Consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che è assimilato a quello di mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 6.1 lett. a) del presente Disciplinare deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/Coassicurazione/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, di cui all'art. 7.1 lett. b) del presente Disciplinare, deve essere posseduto da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/Coassicurazione/Consorzio/ GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6.2 lett. c) del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/Consorzio/aggregazione di retisti/GEIE nel suo complesso. Stante la natura finanziaria del servizio, detto requisito deve essere comunque posseduto dall'impresa designata mandataria/delegataria/capogruppo in misura non inferiore al 60% e da ciascuna mandante/delegante in misura non inferiore al 20%.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 lett. d) del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/Coassicurazione/Consorzio/aggregazione di retisti/GEIE nel suo complesso ed eseguiti sia dalla mandataria che dalle mandanti .

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 6.1 lett. a) del presente Disciplinare deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS – all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, di cui al punto 7.1 lett. b) del presente Disciplinare, deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.2 lett. c) del presente Disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare medesimo devono essere posseduti:

- a. per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- b. per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

6.7 INDICAZIONI PER COASSICURAZIONE: In caso di Coassicurazione i requisiti di capacità economico finanziario e tecnico professionale sopra indicati dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti alla Coassicurazione e le stesse, in deroga a quanto previsto nell'art. 1911 del CODICE CIVILE devono attestare espressamente la sussistenza di un vincolo di responsabilità solidale nei confronti del Comune di Bellaria Igea marina (RN)

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui agli artt. 6.2 e 6.3 del presente Disciplinare anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali di cui al punto 5 e di idoneità professionale di cui al punto 6.1 del presente.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 e gli altri requisiti di capacità generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (ove ammesso) nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi

dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In linea generale per "risorse messe a disposizione" si intendono tutte le risorse (umane, strumentali, come mezzi e attrezzature, prassi/procedure e know how aziendali, etc) delle quali è carente il concorrente e che costituiscono oggetto di avvalimento. I requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento devono essere idonei a garantire il soddisfacimento sostanziale del/i requisito/i richiesti nei documenti di gara di cui l'ausiliata è carente e dovranno essere messe a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, in modo certo e determinato così come riportato nel contratto di avvalimento, e per tutta la durata del contratto. Con specifico riferimento, al requisito riguardante il fatturato globale minimo annuo, trattandosi di cosiddetto avvalimento "di garanzia" è opportuno che il contratto riporti sicuramente il requisito posseduto dall'ausiliaria di cui il concorrente ausiliato sia carente, unitamente all'impegno dell'ausiliaria a garantire l'ausiliata sul versante economico-finanziario.

8. SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura dei servizi in appalto, non è ammesso subappalto per la prestazione principale che dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario. Il subappalto è consentito esclusivamente previa autorizzazione della stazione appaltante in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare nel DGUE l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, oppure, in alternativa, potrà presentare apposita dichiarazione da allegare alla busta amministrativa.

In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto.

Resta salvo quanto disposto all'art. 105, commi 8 e 14 del D.Lgs. 50/2016.

Come previsto all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, **non si configurano come attività affidate in subappalto**:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata da :

A) una garanzia provvisoria, conforme all'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo di ciascun lotto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari ad €:

Lotto	Descrizione Dei lotti	CIG	Importo a base d'Asta comprensivo di eventuale proroga tecnica	Importo Cauzione 2%	importo Cauzione 1%

Lotto 1	RCT/RCO		712.500,00	14.250,00	7.125,00
Lotto 2	RC PATRIMONIALE		71.250,00	1.425,00	712,50
Lotto 3	RCA/ARD Libro matricola		142.500,00	2.850,00	1.425,00
Lotto 4	CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI		7.125,00	142,50	71,25
Lotto 5	INFORTUNI		33.250,00	665,00	332,50
Lotto 6	CORPI		11.875,00	237,50	118,75
Lotto 7	TUTELA LEGALE		190.000,00	3.800,00	1.900,00
Lotto 8	ALL RISKS PATRIMONIO		403.750,00	8.075,00	4.037,50
Lotto 9	ALL RISKS OPERE D'ARTE		5.700,00	114,00	57,00

B) la **dichiarazione di impegno**, di un istituto bancario, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

C) la **dichiarazione del possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**. Poiché la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante **la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione della polizza la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante**

La cauzione, in favore del **Comune di Bellaria Igea Marina**, può essere costituita, a scelta dell'offerente, :

1) **versamento effettuato in favore del Comune di Bellaria Igea Marina online tramite il portale PagoPA del Comune di Bellaria Igea Marina** , al link <https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/servizi/cms/page/pagopa-informazioni/selezionando> dall'elenco dei servizi a Pagamento Spontaneo, il servizio Cauzione Provvisoria, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso il Comune di Bellaria Igea Marina . E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta; la relativa quietanza dovrà riportare la seguente causale "**CAUZIONE_PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE BELLARIA IGEA MARINA - LOTTO N.**".

2) **bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina, Banca CREDIT AGRICOLE, Iban : IT04X0623067710000030644924 con la causale "CAUZIONE_PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE BELLARIA IGEA MARINA - LOTTO N.",** allegando copia della relativa ricevuta.

Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

3) **Fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune di Bellaria Igea Marina** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

la cauzione può essere cumulativa ; in tale caso, concorrendo l'operatore economico per più lotti, devono essere precisati i lotti oggetto di cauzione provvisoria e i relativi singoli importi .

La polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetto diverso dall'offerente,

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) CON LA DICITURA CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE BELLARIA IGEA MARINA - LOTTO N." in favore del Comune di Bellaria Igea Marina;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo

45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 gg., in relazione alla durata prevista per il procedimento, dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

h) contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso

della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

QUADRO DELLE RIDUZIONI previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni

--	--

Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Allegare documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità)

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003](#). In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione relativa al fatturato annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione

richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato

Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

10. SOPRALLUOGO: non richiesto sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Descrizione Dei lotti	CIG	Importo a base d'Asta comprensivo di eventuale proroga tecnica	Importo Contributo ANAC
RCT/RCO		712.500,00	77,00
RC PATRIMONIALE		71.250,00	NON DOVUTO
RCA/ARD Libro matricola		142.500,00	NON DOVUTO
CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI		7.125,00	NON DOVUTO
INFORTUNI		33.250,00	NON DOVUTO
CORPI		11.875,00	NON DOVUTO
TUTELA LEGALE		190.000,00	18,00
ALL RISKS PATRIMONIO		403.750,00	33,00
ALL RISKS OPERE D'ARTE		5.700,00	NON DOVUTO

Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell'A.N.AC che ha aderito al sistema pagoPA.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/>, ove alla voce "Pagamenti in favore dell'Autorità" - sotto voci "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." e "Gestione Contributi Gara" con le istruzioni per l'operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica il LOTTO per cui si partecipa alla procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

La documentazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere prodotti in formato digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta così composta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19:00 del giorno 25/07/2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e 2 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SATER.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre e caricare a sistema **l'offerta** che dovrà essere composta da:

- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;**
- 2) una busta virtuale contenente l'offerta tecnica (per ciascun lotto cui si partecipa) ;**
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica (per ciascun lotto cui si partecipa) ;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, nonché le modalità di utilizzo della piattaforma telematica riportate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione

e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma le dichiarazioni di cui ai modelli indicati al precedente punto 2.1:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- Modalità di sottoscrizione digitale : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE , le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore .
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER;** la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/ .
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, pagamento contributo ANAC tassa gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- La mancata presentazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto, qualora ammesso.
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se tale dichiarazione è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata o insufficiente indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.
- La mancata produzione del contratto di avalimento può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste a corredo della documentazione amministrativa è sanabile;
- Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara. Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza dell'onere della sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica ai fini dell'assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, si ha avrò esclusione dalla gara in caso di mancata sottoscrizione digitale. La mera marcatura elettronica dell'offerta tecnica ed economica pur univocamente riconducibile all'operatore economico non sopperisce alla sottoscrizione digitale dell'offerta

potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione negoziale volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

- Parimenti non può sanata la mancata indicazione nell'offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quando tale indicazione sia obbligatoria ai sensi di cui all'art. 95, comma 10 del Codice per cui tale mancanza comporta quindi l'inammissibilità dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire nella busta "Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo - Allegato A – Istanza di partecipazione;
- 2 eventuale Procura
3. DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e mandanti), da compilarsi direttamente sul la piattaforma;
4. Dichiarazione integrativa DGUE, redatta secondo l'Allegato B- Dichiarazione integrativa DGUE ;
5. Dichiarazione sul possesso dei requisiti capacità tecnica professionale da redigersi secondo l'Allegato C - Dichiarazione idoneità professionale e requisiti speciali.
5. Garanzia provvisoria con attestazione del possesso del potere di firma e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, SE DOVUTO;
7. PASSOE;
8. Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo
9. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
10. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
12. Altra documentazione eventuale (ad esempio, Atto costitutivo e Statuto per soggetti associativi , certificati di qualità ,ecc..).

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In particolare :

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Documento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

Nella dichiarazione , il concorrente :

indica il/i lotto/i per cui partecipa.

indica la forma di partecipazione

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario, Coassicurazione, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegataria/delegante, in caso di Coassicurazione

da tutte le imprese partecipanti alla Coassicurazione);

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa e in nome e per conto

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta e presentata:

- in caso di Coassicurazione da tutte le imprese partecipanti alla Coassicurazione;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante dell' operatore economico mandatario/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

nel caso di aggregazioni di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza oppure se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo da costituirsi in caso di aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria, per la parte di competenza.
- in caso di Coassicurazione da tutte le imprese partecipanti alla Coassicurazione;

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA :

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente

risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**. Il bollo potrà esser pagato:

- mediante modello F24 di cui all'Allegato D.
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi del CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la comprova del pagamento del F24 ,oppure la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. da redigersi secondo l'allegato E - Modello Assolvimento imposta di bollo .

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di soggetti esenti la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con apposita dichiarazione di esenzione dalla corresponsione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni **A e B** per le parti

pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D ad eccezione dei nominativi dei subappaltatori

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni **A - B – C -D**.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. lgs n. 50/2016 di cui al successivo punto 14.3 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

- **la sezione A – Idoneità** : punto 1 (iscrizione in registro professionale) e punto 2 autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive o dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione (IVASS) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
- **la sezione B - Capacità economica e finanziaria:** punto2/A (raccolta premi) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- **sezione C - Capacità tecniche e professionali:** punto 1.b) (servizi principali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del presente disciplinare. **N.B. : il punto può essere omesso in quanto sostituito dalla dichiarazione di cui all'allegato C- modello dichiarazione requisiti speciali e di idoneità professionale**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti)
- in caso di Coassicurazione da tutte le imprese partecipanti alla Coassicurazione;

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 14.1 del presente disciplinare

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce, sottoscritte digitalmente dagli stessi.

- ai fini dell'art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2116: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel

casellario giudiziale **per i reati di cui al citato articolo**, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

N.B. per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016; se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

-ai fini dell'art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016".

-ai fini dell'art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

-ai fini dell'art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Si rinvia alle Linee guida n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (art. 42 del Codice dei contratti, di cui alla Delibera ANAC n. 494 del 05/06/2019).

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE

La dichiarazione integrativa DGUE è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B- Modello Dichiarazione integrativa DGUE .

integra il DGUE sui punti:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. lett. c-bis), c-ter), c-quater) ,f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- . dichiara l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006;
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;
- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;in particolare dichiara di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dalla documentazione di gara e dai capitolati tecnici delle polizze in gara relativamente alla "Clausola Broker";
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dagli Enti committenti in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link:
http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di

aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

- dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice_disciplinare/ che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-

- rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;

- si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;

- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;

- elegge domicilio e recapito per la procedura e indica un referente ;

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;

- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;

caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare

- indica i seguenti dati: il domicilio fiscale, il codice fiscale, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché il Tribunale che lo ha rilasciato, e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere sottoscritta con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare

La dichiarazione integrativa del DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- nel caso di avalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti).

- in caso di coassicurazione da tutte le imprese in coassicurazione

14.4 DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' SPECIALE è redatta secondo il modello di cui all'Allegato C- Dichiarazione possesso requisiti di idoneità professionale e di capacità speciale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

14.5 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare,

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.6 CAUZIONE PROVVISORIA , con le modalità di cui al precedente punto 9.

14.7 (solo se dovuto) IMPEGNO PER GARANZIA DI ESECUZIONE: indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come disciplinato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e caratteristiche di cui al precedente punto , fatto salvo quanto previsto all'art 93 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, per le micro, piccole e medie imprese.

14.8 PASSOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCPass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCPass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCPass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it

il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa .

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici , [faq avcpass](#) h.8). la mancata allegazione del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

14.9 Documentazione di comprova dell'avvenuto pagamento CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC come indicato al punto 11.

14.10 Documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo come indicato al punto 14.1.

14.11 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 il concorrente che intende far ricorso

all'avvalimento dovrà produrre nella busta Documentazione amministrativa i documenti di cui al precedente punto 7. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il **DGUE** a firma dell'ausiliaria: L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE impresa ausiliaria strutturato direttamente sul SATER.;
- 2) **INTEGRAZIONE AL DGUE**, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l'allegato 1 per la parte relativa, a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE.
- 3) la **dichiarazione di avvalimento**, da rendersi secondo l'allegato 4, sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, con l'indicazione dei requisiti prestati e impegno di ausiliaria e ausiliata :
 - di obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione dell'operatore economico ausiliato per tutta la durata della concessione i requisiti dettagliatamente indicati nel contratto di avvalimento;
 - di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'operatore economico ausiliato e di non opporre nessuna eccezione o riserva in tale senso;
 - di essere ausiliario di un solo operatore economico partecipante alla gara;
 - che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziata;
- 4) il **PASSOE dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente)**.
- 5) il **contratto di avvalimento**, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata.

14.11 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i soggetti associati il concorrente deve produrre nella busta Documentazione amministrativa:

Per le Coassicurazioni

- dichiarazione contenente l'indicazione delle imprese partecipanti alla Coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
- l'impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del presente Disciplinare e del/i Capitolato/i tecnico/i per il lotto/i cui si partecipa in tale modalità partecipativa;
- la percentuale di partecipazione al rischio che sarà assunta da ciascuna delle coassicuratrici, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

DICHIARAZIONE CONGIUNTA che contenga:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE: OFFERTA TECNICA.

Per ciascun lotto, la busta virtuale "OFFERTA TECNICA " contiene la documentazione relativa all'offerta tecnica ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/> per ciascun lotto cui si partecipa .

L'offerta tecnica deve contenere, **a pena di esclusione**, a seconda del lotto per cui si presenta offerta:

LOTTO 1- Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il "lotto 1 – RCT/O"

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**, :

- **"Dichiarazione di accettazione del Capitolato lotto 1 RCT/O e/o di proposta varianti migliorative"**, che costituirà l'offerta tecnica presentata, redatta utilizzando il modello di offerta tecnica di cui all'Allegato 11 - Dichiarazione di accettazione capitolato RCT/RCO e di proposta di varianti migliorative, articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto 17.1.

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 2- Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il "lotto 2 - RC Patrimoniale"

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **"Dichiarazione di accettazione del Capitolato RC Patrimoniale e/o di proposta varianti migliorative"** che costituirà l'offerta tecnica presentata, redatta utilizzando il modello di offerta tecnica di cui all' Allegato 11/bis Dichiarazione di accettazione capitolato RC Patrimoniale e di proposta di varianti migliorative, articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto 17.1.

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 3 - Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 3 RCA

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **"Dichiarazione di accettazione del Capitolato RCA e/o di proposta varianti migliorative"**, che costituirà l'offerta tecnica presentata, da rendersi secondo il modello di offerta tecnica di cui all'Allegato 11/ter Dichiarazione di accettazione capitolato RCA e di proposta di varianti migliorative, articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto 17.1 .

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 4 – Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 4 CVT

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **“Dichiarazione di accettazione del Capitolato CVT e/o di proposta varianti migliorative”**, che costituirà l'offerta tecnica presentata, da rendersi secondo il modello di offerta tecnica di cui all'Allegato 11/quater Dichiarazione di accettazione capitolato CVT e di proposta di varianti migliorative articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto 17.1.

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 5 – Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 5 INFORTUNI CUMULATIVA

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **“Dichiarazione di accettazione del Capitolato INFORTUNI e/o di proposta varianti migliorative”**, che costituirà l'offerta tecnica presentata, da rendersi secondo il modello di cui all'Allegato 11/quinqies Dichiarazione di accettazione capitolato Infortuni e di proposta di varianti migliorative articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto 17.1.

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 6- Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 6 CORPI

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **“Dichiarazione di accettazione del Capitolato CORPI e/o di proposta varianti migliorative”**, che costituirà l'offerta tecnica presentata, da rendersi secondo il modello di offerta tecnica di cui all'Allegato 11/sexies Dichiarazione di accettazione capitolato CORPI e di proposta di varianti migliorative articolata e sviluppato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare al punto

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica sulla base delle indicazioni contenute nel modello proposto e sulla base delle opzioni e/o parametri indicati. I parametri contenuti in tale modello sono gli unici modificabili fermo restando tutto quanto oggetto del capitolato invariato e pertanto integralmente accettato.

A miglior chiarezza si precisa che nelle offerte tecniche del lotto sopra indicato non sono ammesse modifiche peggiorative e modifiche diverse da quelle espressamente indicate nella scheda di offerta tecnica predisposta. qualora l'operatore economico proponga una modifica diversa da quelle previste e/o aggiunga ulteriori modifiche al capitolato, queste non verranno prese in esame e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta come se tali modifiche non fossero mai state presentate.

LOTTO 7 - Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 7 TUTELA LEGALE

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **“Dichiarazione di accettazione del Capitolato lotto 7 TUTELA LEGALE**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore fornito dei poteri necessari, da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato di cui all'Allegato 12;
- **“Scheda proposta di modifica delle eventuali varianti lotto 7 TUTELA LEGALE** completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari, da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato e di proposta di variante di cui all'Allegato 13;

Saranno ammesse al massimo 15 modifiche, come sotto definite:

- modifica di uno o più articoli del Capitolato;
- integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
- aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
- abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

Si precisa che le eventuali varianti come sopra definite che apportino modifiche peggiorative relative alle Norme che regolano il Contratto in Generale definite “NON MODIFICABILI” qualora apportate prevedranno l'esclusione dell'offerta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, qualora una singola variante raggruppasse più elementi distintamente valutabili per l'effetto che la medesima variante apporterebbe a più parti del capitolato e/o alla specifica garanzia oggetto di modifica, verranno assegnati tanti coefficienti di variante quanti saranno gli elementi singolarmente identificabili e valutabili; tale valutazione avrà inoltre effetto anche sul conteggio del numero complessivo delle varianti ammissibili.

Altresì la modifica che comporta l'eliminazione di una garanzia in ogni sua parte verrà calcolata come unica modifica valida per tutte le parti del capitolato che citano tale garanzia esclusa

La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.

Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili;

Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili (**15 in totale**) l'offerta presentata sarà esclusa.

LOTTO 8 Documentazione TECNICA a corredo dell'offerta per il lotto 8 ALL RISKS PATRIMONIO

All'interno dell'offerta tecnica deve essere inserita, **pena l'esclusione**:

- **“Dichiarazione di accettazione del Capitolato lotto 8 ALL RISKS PATRIMONIO**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore fornito dei poteri necessari, da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato di cui all'Allegato 12;

- “**Scheda proposta di modifica delle eventuali varianti lotto 8 ALL RISKS PATRIMONIO**”, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato e di proposta di variante di cui all’Allegato 13;

Saranno ammesse al massimo 15 modifiche, come sotto definite:

- modifica di uno o più articoli del Capitolato;
- integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
- aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
- abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

Si precisa che le eventuali varianti come sopra definite che apportino modifiche peggiorative relative alle Norme che regolano il Contratto in Generale definite “NON MODIFICABILI” qualora apportate prevedranno l’esclusione dell’offerta.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualora una singola variante raggruppasse più elementi distintamente valutabili per l’effetto che la medesima variante apporterebbe a più parti del capitolato e/o alla specifica garanzia oggetto di modifica, verranno assegnati tanti coefficienti di variante quanti saranno gli elementi singolarmente identificabili e valutabili; tale valutazione avrà inoltre effetto anche sul conteggio del numero complessivo delle varianti ammissibili.

Altresì la modifica che comporta l’eliminazione di una garanzia in ogni sua parte verrà calcolata come unica modifica valida per tutte le parti del capitolato che citano tale garanzia esclusa

La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.

Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili;

Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili (**15 in totale**) l’offerta presentata sarà esclusa.

LOTTO 9 - Documentazione TECNICA a corredo dell’offerta per il lotto 9 ALL RISKS OPERE D’ARTE

All’interno dell’offerta tecnica deve essere inserita, **pena l’esclusione**:

- “**Dichiarazione di accettazione del Capitolato lotto 9 ALLR ISKS OPERE D’ARTE**”, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore fornito dei poteri necessari, da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato di cui all’Allegato 12;
- “**Scheda proposta di modifica delle eventuali varianti lotto 9 ALL RISKS OPERE D’ARTE**”, completata con le sottoscrizioni del legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari, da rendersi secondo il modello di dichiarazione di accettazione del capitolato e di proposta di variante di cui all’Allegato 13;

Saranno ammesse al massimo 15 modifiche, come sotto definite:

- modifica di uno o più articoli del Capitolato;
- integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
- aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
- abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato.

Si precisa che le eventuali varianti come sopra definite che apportino modifiche peggiorative relative alle Norme che regolano il Contratto in Generale definite “NON MODIFICABILI” qualora apportate prevedranno l’esclusione dell’offerta.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, qualora una singola variante raggruppasse più elementi distintamente valutabili per l'effetto che la medesima variante apporterebbe a più parti del capitolato e/o alla specifica garanzia oggetto di modifica, verranno assegnati tanti coefficienti di variante quanti saranno gli elementi singolarmente identificabili e valutabili; tale valutazione avrà inoltre effetto anche sul conteggio del numero complessivo delle varianti ammissibili.

Altresì la modifica che comporta l'eliminazione di una garanzia in ogni sua parte verrà calcolata come unica modifica valida per tutte le parti del capitolato che citano tale garanzia esclusa

La Commissione si riserva comunque la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino, a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.

Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili;

Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili (**15 in totale**) l'offerta presentata sarà esclusa.

15.1 (EVENTUALE, SOLO NEL CASO DI DINIEGO DELL'ACCESSO AGLI ATTI DELL'OFFERTA TECNICA), DICHIARAZIONE DI DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'OFFERTA TECNICA con indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

Il concorrente dovrà argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: i documenti che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, :

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei capitoli tecnici di polizza, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento. Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.

A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica. L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale delle polizze che andranno sottoscritte. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica, che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto per la progettazione complessiva dell'intero lotto.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

16 CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA ECONOMICA.

Per ciascun lotto, la busta "Offerta economica" contiene, a **pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utizzodel-sistema/guide/>.

Per ciascun lotto, l'offerta economica, a **pena di esclusione**, deve essere espressa come:

16.1 PREZZO IN RIBASSO SUL PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (premio lordo per 4 anni e 3 mesi di polizza) oneri da interferenza lavorativa pari a 0, prezzo da inserire direttamente a sistema.

Lotto	Descrizione Dei lotti	Importo lordo a base d'Asta per 4 anni e 3 mesi
-------	--------------------------	--

Lotto 1	RCT/RCO	637.500,00
Lotto 2	RC PATRIMONIALE	63.750,00
Lotto 3	RCA/ARD Libro matricola	127.500,00
Lotto 4	CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI	6.375,00
Lotto 5	INFORTUNI	29.750,00
Lotto 6	CORPI	10.625,00
Lotto 7	TUTELA LEGALE	170.000,00
Lotto 8	ALL RISKS PATRIMONIO	361.250,00
Lotto 9	ALL RISKS OPERE D'ARTE	5.100,00

Il prezzo offerto deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

16.2 (OBBLIGATORIA) a pena di esclusione, Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA , utilizzando il modello di dichiarazione predisposto dall'amministrazione per ogni singolo lotto (Allegati da 14 a 22).

- Allegato 14 - Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza RCT/RCO
- Allegato 15- Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza RC Patrimoniale
- Allegato 16 - Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza RCA/ARD libro matricola
- Allegato 17– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza CVT CORPI VEICOLI TERRESTRI
- Allegato 18– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza INFORTUNI
- Allegato 19– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza CORPI
- Allegato 20– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza TUTELA LEGALE
- Allegato 21– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza ALL RISK PATRIMONIO
- Allegato 22– Dichiarazione integrativa dell'OFFERTA ECONOMICA polizza ALL RISK OPERE D'ARTE

Si precisa che, la specifica modulistica differenziata per i singoli lotti, contiene gli elementi di valutazione dei singoli rischi e/o delle specifiche voci, per i quali occorre indicare obbligatoriamente i valori economici, la sommatoria dei quali costituirà il **premio lordo annuo offerto**.

Deve essere presentato un distinto Modello per ciascun lotto per il quale si partecipa caricandolo nelle pertinenti sezioni della piattaforma relative al lotto.

N.B.: Si prega di prestare particolare attenzione alla esatta corrispondenza tra valore del premio netto complessivo risultante dal Modulo offerta economica rispetto al premio netto complessivamente offerto e caricato nell'apposito campo in SATER. I DUE VALORI DEVONO NECESSARIAMENTE COINCIDERE.

In caso di discordanza tra i due valori, ai fini dell'attribuzione del punteggio e del premio netto quinquennale di polizza offerto, farà fede l'importo indicato nella piattaforma SATER.

16.3 (OBBLIGATORIA) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'OFFERTA , da rendersi secondo il modello Allegato 23 " Dichiarazione integrativa OFFERTA ECONOMICA costi sicurezza e personale ",

B.1 - (a pena di esclusione) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

B.2 - (a pena di esclusione) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dai medesimi soggetti indicati per la sottoscrizione dell'offerta tecnica.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta A documentazione amministrativa.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

Il premio annuo verrà calcolato : prezzo offerto : 51 x 12.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati al punto 17.1

in particolare:

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si precisa quanto segue.

- Per i lotti da 1 a 6 sono previsti solo criteri di "natura tabellare", vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Non sono previsti criteri di natura discrezionale.
- I concorrenti potranno scegliere le proposte migliorative esclusivamente fra quelle di seguito indicate per i vari criteri di valutazione per ciascuno dei sei lotti (1,2,3,4,5,6).
- I concorrenti, **pena l'esclusione dalla procedura di affidamento**, non potranno presentare varianti che non siano comprese fra quelle di seguito indicate in relazione ai vari criteri per i vari lotti in gara. Pertanto sarà solo possibile scegliere se offrire o meno una delle opzioni (varianti) di seguito indicate. Nel caso in cui in relazione ad uno specifico criterio di valutazione non venga offerta nessuna fra le varianti migliorative proposte, il concorrente rimarrà vincolato alle previsioni "base" del capitolato e non acquisirà nessun punteggio in relazione a quello specifico criterio di valutazione.

Non sono previste soglie di sbarramento al punteggio tecnico per tali lotti 1,2,3,4,5,6.

Criteri per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 1 - RCT/O"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 1 - RCT/O" sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:

IMPORTO FRANCHIGIA

Massimo punteggio attribuibile	18
Massima franchigia permessa	€ 2.500,00

Il punteggio sarà calcolato secondo il metodo lineare così esposto:

Formula: $Y = 18 - (18/2.500 * X)$

X= franchigia offerta

Y= punteggio ottenuto

CONDIZIONI DI GARANZIA

Massimo punteggio attribuibile	6
--------------------------------	---

Sez 3 Art. 5 Esclusioni punto 14		
Derivanti, direttamente o indirettamente, conseguenti a o derivanti da o comunque connessi alla diffusione di germi patogeni e/o Malattie infettive e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura	Conferma esclusione SI 0 punti	Conferma esclusione NO 6 punti

MASSIMALE

Massimo punteggio attribuibile	16
--------------------------------	----

0 punti	Responsabilità Civile verso Terzi	€.6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.6.000.000,00 per ogni persona lesa e
		€. 6.000.000,00 per danni a cose
	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€. 6.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.6.000.000,00 per persona lesa.
	Limite aggregato per evento	€.10.000.000,00

8 punti	Responsabilità Civile verso Terzi	€.7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.7.500.000,00 per ogni persona lesa e
		€.7.500.000,00 per danni a cose
	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.7.500.000,00 per persona lesa.
	Limite aggregato per evento	€.13.000.000,00

16 punti	Responsabilità Civile verso Terzi	€.10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.10.000.000,00 per ogni persona lesa e
		€.10.000.000,00 per danni a cose
	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
		€.10.000.000,00 per persona lesa.
	Limite aggregato per evento	€.15.000.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO

Massimo punteggio attribuibile	30
--------------------------------	----

4 punti	Danni da interruzione o sospensione di attività	€. 1.000.000,00
1 punto	Danni da furto	€. 10.000,00 per danneggiato

	Danni da furto	€. 100.000,00 per periodo assicurativo
2 punti		

	Danni a mezzi di trasporto	€. 100.000,00
2 punti		

	Danni a cose in consegna e custodia	€. 100.000,00
2 punti		

	Danni da incendio	€. 2.500.000,00
5 punti		

	Danni da rimozione veicoli	€. 100.000,00
1 punto		

	Danni da inquinamento accidentale	€. 2.000.000,00
5 punti		

	Danni a condutture ed impianti sotterranei	€. 750.000,00
4 punti		

	Danni da cedimento e franamento del terreno	€. 1.000.000,00
4 punti		

Criteria per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 2 . RC PATRIMONIALE"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 2 - RC patrimoniale" sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:			
A	Massimale per sinistro 15 punti	Minimo permesso	€3.000.000,00
B	Massimale in aggregato annuo : 15 punti	Minimo permesso	€ 5.000.000,00
C	Franchigia per sinistro : 15 punti	Massima permessa	€3.000,00
D	Postuma : 15 punti	Minima permessa	5 anni
E	Abolizione esclusione pandemie: 10 punti	SI = 10 punti	No = 0 punti

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei seguenti punteggi:
Ptot = [15*V(a)i] + [15*V(b)i] + [15*V(c)i] + [15V(d)i + [10*V(e)i] oppure + 0v(e)i]
 Dove: Ptot è il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Elementi di valutazione A	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per sinistro: (Minimo massimale permesso €. 3.000.000,00)	V(a)i = MPSi/MPSmax dove: MPSi = Massimale Offerto dal concorrente iesimo MPSmax = Massimale Offerto più elevato
Elementi di valutazione B	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale in aggregato annuo: (Minimo massimale permesso €.5.000.000,00)	V(b)i = MPSi/MPSmax dove: MPSi = Massimale Offerto dal concorrente iesimo MPSmax = Massimale Offerto più elevato
Elementi di valutazione C	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia (massima franchigia permessa €. 3.000,00)	V(c)i = FRmin/FRi dove: FRmin = Franchigia Offerta più bassa FRi = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione D	Formula attribuzione punteggio Q
Postuma:(Minima postuma permessa 5 anni)	V(e)i = POSTUMAi/POSTUM Amax dove: POSTUMAi = Postuma Offerta dal concorrente iesimo POSTUMAmass = Postuma Offerta più elevata
Elementi di valutazione E	Formula attribuzione punteggio T
Abolizione Pandemie SI = Abolizione NO= Mantenimento	SI = 10 punti V(f)i NO= 0 punti V(f)i

AVVERTENZA.
 Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.
 Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 1,00. Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.
 Relativamente ai criteri della ultrattività (postuma) l'offerta dovrà prevedere unità pari all'anno. Le frazioni dello stesso non verranno prese in considerazione

Criteri per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 3 - RCA"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 3 - RCA" sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:			
A	Massimale RCA per autoveicoli : 25 punti	Minimo permesso	€.15.000.000,00
B	Franchigia CVT: 10 punti	Massima permessa	€.250,00
C	Massimale Tutela legale : 10 punti	Minimo permesso	€ 10.000,00

D	Ricorso terzi : 10 punti	Minimo permesso	€ 500.000,00
E	Recupero custodia rimpatrio veicolo: 5 punti	Minimo permesso	€ 600,00
F	Spese custodia e parcheggio: 5 punti	Minimo permesso	€ 500,00
G	Trasporto in ambulanza : 5 punti	Minimo permesso	€ 250,00

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei seguenti punteggi:
 $P_{tot} = [25 \cdot V(a)_i] + [10 \cdot V(b)_i] + [10 \cdot V(c)_i] + [10 \cdot V(d)_i] + [5 \cdot V(e)_i] + [5 \cdot V(f)_i] + [5 \cdot V(g)_i]$
Dove: P_{tot} è il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Elementi di valutazione A	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per sinistro (minimo massimale permesso € 15.000.000,00)	$V(a)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale Offerto dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale Offerto più elevato
Elementi di valutazione B	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia per sinistro (massima franchigia permessa € 250,00)	$V(b)_i = FR_{min} / FR_i$ dove: FR_{min} = Franchigia Offerta più bassa FR_i = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione C	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per tutela legale (minimo massimale permesso € 10.000,00)	$V(c)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione D	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per ricorso terzi da incendio (minimo massimale permesso € 500.000,00)	$V(d)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione E	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per recupero custodia rimpatrio veicolo (minimo massimale permesso € 600,00)	$V(e)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione F	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per rimborso spese custodia e parcheggio (minimo massimale permesso € 500,00)	$V(f)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione G	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per Trasporto ambulanza (minimo massimale permesso € 250,00)	$V(g)_i = MPS_i / MPS_{max}$ dove: MPS_i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS_{max} = Massimale offerto più elevato

AVVERTENZA

Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 1,00. Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Criteria per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 4 - CVT"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 4 - CVT" sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:

A	Massimale CVT : 21 punti	Minimo permesso	€ 35.000,00
B	Franchigia CVT: 10 punti	Massima permessa	€ 200,00
C	Rottura cristalli : 10 punti	Rottura cristalli minimo permesso	€1.000,00
D	Ricorso terzi : 17 punti	Ricorso terzi minimo permesso	€ 150.000,00
E	Soccorso stradale: 6 punti	Soccorso stradale	€ 1.000,00
F	Auto in sostituzione : 6 punti	Auto in sostituzione minimo permesso	€ 750,00

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei seguenti punteggi: **Ptot**
= [21*V(a)i] + [10*V(b)i] + [10*V(c)i] + [17*V(d)i] + [6*V(e)i] + [6*V(f)i]
Dove: Ptot è il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Elementi di valutazione A	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per sinistro (minimo massimale permesso € 35.000,00)	$V(a)_i = \text{MPS}_i / \text{MPS}_{\text{max}}$ dove: MPS _i = Massimale Offerto dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale Offerto più elevato
Elementi di valutazione B	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia per sinistro (massima franchigia permessa € 200,00)	$V(b)_i = \text{FR}_{\text{min}} / \text{FR}_i$ dove: FR _{min} = Franchigia Offerta più bassa FR _i = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione C	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per rottura cristalli (minimo massimale permesso € 1.000,00)	$V(c)_i = \text{MPS}_i / \text{MPS}_{\text{max}}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione D	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per ricorso terzi da incendio (minimo massimale permesso € 150.000,00)	$V(d)_i = \text{MPS}_i / \text{MPS}_{\text{max}}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione E	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per soccorso stradale (minimo massimale permesso € 1.000,00)	$V(e)_i = \text{MPS}_i / \text{MPS}_{\text{max}}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione F	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale per auto in sostituzione (minimo massimale permesso € 750,00)	$V(f)_i = \text{MPS}_i / \text{MPS}_{\text{max}}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato

AVVERTENZA

Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 1,00. Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Criteria per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 5 - INFORTUNI"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 5 - Infortuni" sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:

A	Franchigia su I.P per partite 5,9b): 13 punti	Franchigia (massima permessa 2%)
B	Franchigia su I.P per partite 6,7,8,9a) 11: 12 punti	Franchigia (massima permessa 3%)
C	Massimale danni estetici: 10 punti	Massimale danni estetici (minimo € 15.000,00)
D	Limite catastrofale: 10 punti	Limite catastrofale (minimo € 5.000.000,00)
E	Elevazione massima per rottura lenti a seguito infortunio: 5 punti	Elevazione massima per rottura lenti (minimo € 200,00)
F	Elevazione massima per rottura lenti NON a seguito infortunio: 5 punti	Elevazione massima per rottura lenti (minimo € 150,00)
G	Spese di rimpatrio: 5 punti	Spese di rimpatrio (minimo € 5.000,00)
H	Diminuzione percentuale di Invalidità permanente accertata per liquidare importo pari al 100%: 10 punti	Invalidità permanente (minimo 50%)

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei seguenti punteggi:

$$P_{tot} = [13 \cdot V(a)_i] + [12 \cdot V(b)_i] + [10 \cdot V(c)_i] + [10 \cdot V(d)_i] + [5 \cdot V(e)_i] + [5 \cdot V(f)_i] + [5 \cdot V(g)_i] + [10 \cdot V(h)_i]$$

Dove: P_{tot} è il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Elementi di valutazione A	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia su partite 5,9b (massima permessa 2%)	$V(a)_i = FR_{min}/FR_i$ dove: FR _{min} = Franchigia Offerta più bassa FR _i = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione B	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia su partite 6,7,8, 9a, 11 massima permessa 3%)	$V(b)_i = FR_{min}/FR_i$ dove: FR _{min} = Franchigia Offerta più bassa FR _i = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione C	Formula attribuzione punteggio Q
Massimale danni estetici (minimo € 15.000,00)	$V(c)_i = MPS_i/MPS_{max}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione D	Formula attribuzione punteggio Q
Limite catastrofale (minimo massimale permesso € 5.000.000,00)	$V(d)_i = MPS_i/MPS_{max}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione E	Formula attribuzione punteggio Q
Elevazione massima per rottura lenti (minimo massimale permesso € 200,00)	$V(e)_i = MPS_i/MPS_{max}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione F	Formula attribuzione punteggio Q
Elevazione massima per rottura lenti (minimo massimale permesso € 150,00)	$V(f)_i = MPS_i/MPS_{max}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione G	Formula attribuzione punteggio Q
Spese di rimpatrio (minimo massimale permesso € 5.000,00)	$V(g)_i = MPS_i/MPS_{max}$ dove: MPS _i = Massimale offerta dal concorrente iesimo MPS _{max} = Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione H	Formula attribuzione punteggio Q
Percentuale I.P. (minimo 50%)	$V(h)_i = PERC_{min}/PERC_i$ dove: PERC _{min} = Percentuale Offerta più bassa PERC _i = Percentuale Offerta dal concorrente iesimo

AVVERTENZA

Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 1,00.

Ai fini del conteggio della franchigia o della percentuale di I.P. qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 0,01.

Criteria per l'attribuzione di punteggi per il solo "lotto 6 - CORPI"

L'offerta tecnica relativa al "lotto 6 – Corpi " sarà valutata nel seguente modo:

MAX 70 PUNTI DI CUI:

A	Art. 3.14 Franchigia Frontale per sinistro – Punti 10	Franchigia massima	€ 2.000,00
B	Art. 3.14 punto d) percentuale scoperto – Punti 10	Scoperto massimo	20%
C	Garanzia Aggiuntiva J percentuale Scoperto - Punti 8	Scoperto massimo	20%
D	Garanzia Aggiuntiva J Franchigia – Punti 8	Franchigia massima	€ 1.500,00
E	Garanzia Aggiuntiva M percentuale Scoperto - punti 9	Scoperto massimo	20%
F	Garanzia Aggiuntiva M Limite max per singolo oggetto - Punti 5	Limite minimo per singolo oggetto	€ 300,00
G	Garanzia Aggiuntiva M Massimo indennizzo – Punti 10	Minimo	3%
H	Garanzia Aggiuntiva N percentuale Deroga alla proporzionale - Punti 10	Minima percentuale deroga alla proporzionale	30%

Il punteggio attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei seguenti punteggi:
 $P_{tot} = [10 \cdot V(a)_i] + [10 \cdot V(b)_i] + [8 \cdot V(c)_i] + [8 \cdot V(d)_i] + [9 \cdot V(e)_i] + [5 \cdot V(f)_i] + [10 \cdot V(g)_i] + [10 \cdot V(h)_i]$

Dove: P_{tot} è il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Elementi di valutazione A	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia applicabile (max € 2.000,00)	$V(a)_i = \frac{FR_{min}}{FR_i}$ dove: FRmin = Franchigia Offerta più bassa FRi = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione B	Formula attribuzione punteggio Q
Scoperto applicabile (max 20%)	$V(b)_i = \frac{SC_{min}}{SC_i}$ dove: SCmin = Scoperto Offerta più bassa SCi = Scoperto Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione C	Formula attribuzione punteggio Q
Scoperto applicabile (max 20%)	$V(c)_i = \frac{SC_{min}}{SC_i}$ dove: SCmin = Scoperto Offerta più bassa

	SCi = Scoperto Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione D	Formula attribuzione punteggio Q
Franchigia applicabile (max € 1.500,00)	V(d)i = FRmin/FRi dove: FRmin = Franchigia Offerta più bassa FRi = Franchigia Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione E	Formula attribuzione punteggio Q
Scoperto applicabile (max 20%)	V(e)i = SCmin/SCi dove: SCmin = Scoperto Offerta più bassa SCi = Scoperto Offerta dal concorrente iesimo
Elementi di valutazione F	Formula attribuzione punteggio Q
Elevazione massima per singolo oggetto (minimo massimale permesso € 300,00)	V(f)i = MPSi/MPSmax dove: MPSi= Massimale offerta dal concorrente iesimo MPSmax= Massimale offerto più elevato
Elementi di valutazione G	Formula attribuzione punteggio Q
Percentuale max indennizzo per garanzia (minimo 3%)	V(g)i = PERi/PERmax dove: PERi= Percentuale offerta dal concorrente iesimo PERmax= Percentuale offerta più elevata
Elementi di valutazione H	Formula attribuzione punteggio Q
Percentuale deroga alla proporzionale (minimo 30%)	V(h)i = PERi/PERmax dove: PERi= Percentuale offerta dal concorrente iesimo PERmax= Percentuale offerta più elevata

AVVERTENZA

Nel conteggio si farà luogo all'applicazione della seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Ai fini del conteggio qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 1,00.

Ai fini del conteggio della franchigia o della percentuale di I.P. qualora un valore espresso in offerta sia pari a 0,00 esso verrà trasformato in un valore pari a 0,01.

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica per i LOTTO 7 – TUTELA LEGALE. LOTTO 8 ALL RISKS PATRIMONIO , LOTTO 9 ALL RISKS OPERE D'ARTE

OFFERTA TECNICA	<p>MAX PUNTI 70</p> <p>Alla miglior offerta verranno assegnati 70 punti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino ad un massimo di 55 punti base, ridotti secondo le regole riportate in caso di varianti peggiorative alle condizioni di copertura richiesta dal capitolato (l'accettazione integrale comporterà l'assegnazione dell'intero punteggio di 55 punti) - fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per migliorie in caso di variazioni migliorative.
-----------------	--

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Premesso che sono ammesse complessivamente un numero massimo di 15 varianti, l'attribuzione dei punteggi a ciascuna variante approvata sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante sulla scorta dei seguenti criteri:

Tabella Sottocriteri / Coefficienti

	Coeff. Min. – Coeff. Max
• Condizioni di Garanzia	Da 0,70 a 1,00
• Esclusioni	Da 0,50 a 1,00
• Franchigie	Da 0,60 a 1,00
• Limiti di indennizzo	Da 0,60 a 1,00

• Modalità peggiorative di gestione del contratto	Da 0,70 a 1,00
• Varianti migliorative	Da 0,01 a 0,60
• Varianti migliorative di gestione del contratto	Da 0,01 a 0,60

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori a 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;
 - Inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;
 - modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
 - coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- coefficienti tra 0,01 e 0,60 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
 - modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- coefficiente pari ad 0 per varianti considerate equivalenti.

OFFERTA TECNICA - VARIANTI PEGGIORATIVE

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà determinato secondo la seguente formula:

Punteggio = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%)”, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:

Tabella 1

Potenzialità	Scarsa	apprezzabile	mediamente rilevante	Rilevante	Catastrofale/favorevole-vantaggioso
Frequenza					
raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:

Potenzialità

Scarsa	Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore/uguale ad € 10.000,00
Apprezzabile	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore/uguale ad € 100.000,00
Mediamente rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore/uguale ad € 500.000,00
Rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore/uguale ad € 1.000.000,00
Catastrofale	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00

Frequenza	
Raro/infrequente	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Possibile	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante" (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% * PPV\%$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione,

PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1,

PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Classificazione variante e descrizione	Percentuale di peso variante
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera	0%

irrelevante.	
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Dall'1% al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = CMin. + (\Delta \text{ Coeff.} - (\Delta \text{ Coeff.} \times PRID\%))$$

dove CVar. = Coefficiente di variante;

Min. = Coefficiente minimo;

Δ Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);

PRID%= Percentuale di Riduzione.

OFFERTA TECNICA - VARIANTI MIGLIORATIVE - lett. f) E g) "Tabella Sottocriteri / Coefficienti"

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 15 \times (\text{coefficiente di variante a}) + 15 \times (\text{coefficiente di variante b}) + 15 \times \text{ecc.}$$

sino al massimo dei 15 punti assegnabili.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà la percentuale PPF% secondo la **tabella 1**, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa;
- **per gli elementi di cui alla lettera g) "Tabella Sottocriteri / Coefficienti" è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.**

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante migliorativa" (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = PPF\% \times (1 - PPVM\%)$$

Dove PM% è la percentuale di riduzione,

PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1,

PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3

Tabella 3

Classificazione variante e descrizione	Percentuale di peso variante migliorativa
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	Dal 100% all'86%
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dall'85% al 51%
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 50% al 26%
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	Dal 25% sino all'1%
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al **punto f)** "**Tabella Sottocriteri / Coefficienti**", ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = \Delta \text{Coeff.} \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante;

Δ Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);

PM%. = Percentuale migliorativa.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque

L'offerta tecnica verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella soprastante tabella.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

CLASUOLA DI SBARRAMENTO:

Non sono previste soglie di sbarramento al punteggio tecnico per tali lotti 1,2,3,4,5,6.

Solo per i lotti 7,8,9 ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto prima della riparametrazione il punteggio minimo di 30 punti su 70 punti .

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 30 punti secondo il criterio quantitativo Q applicando la formula .

la **formula interdipendente a VALORE ASSOLUTO**

Punteggio * (Minimo Valore Offerta / Valore Offerta)

Si avverte che relativamente ai punteggi economici, il calcolo per gli arrotondamenti viene effettuato in automatico dal sistema alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9 (ad esempio: - 21,23567 viene arrotondato a 21,24; - 21,23467 viene arrotondato a 21,23).

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale (P_{tot}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_t + P_e$

dove:

P_t = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_e = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

18. COMMISSIONE DI GARA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

18.1 Commissione di gara

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche.

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina e sulla piattaforma SATER. In considerazione di quanto stabilito con Comunicato ANAC del 9 gennaio 2018 a cui si rinvia, che prevede il differimento del termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari al 15 aprile 2018, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara (la cui scadenza è prevista prima del 15 aprile 2018) si procederà con le modalità in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma digitale SATER.

18.2 Svolgimento delle operazioni di gara

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti.

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Non si prevedono sedute pubbliche con possibilità da parte di un rappresentante degli offerenti di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse.

La prima sessione ha luogo il giorno 26/07/2023 alle ore 09:00.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

18.3 verifica documentazione amministrativa:

Il RUP assistito dal seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.4 verifica delle offerte tecniche ed economiche:

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

La stazione appaltante si riserva di non osservare la sequenza temporale delle operazioni di gara nel caso in cui sia presentata una sola offerta ritenuta valida, con facoltà di procedere all'apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.

19. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Ciascun lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economico che,

complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ammesse in gara ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice qualora il numero di tali offerte per il lotto **sia pari o superiore a tre**; nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano inferiori a tre, troverà applicazione l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice e, quindi, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre) e qualora all'esito delle operazioni di gara vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche, pari o superiore ai quattro quinti ($> 4/5$) del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia "anomala", il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che si trovano in dette condizioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta "anomala". Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che si trovano nelle suddette condizioni.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 26.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, così come si riserva la facoltà di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Prima di dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante committente procede - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - alla verifica di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, sul rispetto dei minimi salariali retributivi del personale impiegato nell'appalto.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, definisce gli atti di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata prova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto. Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-bis e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016.

I contratti verranno stipulati singolarmente per ciascun lotto in modalità elettronica, mediante scrittura privata non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del T.U. del 26.04.1986 n. 131.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante si riserva:

- la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura;

E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8 comma 1 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020).

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

.All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale , secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

- **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016 e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità indicate nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00 . L'importo esatto verrà ripartito in quota parte in base al valore a base d'asta del lotto aggiudicato.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto stesso e in cui si svolgono le prestazioni previste in contratto (Foro di Rimini), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale, fatti salvi successivi accordi tra le parti.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Bellaria Igea Marina, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della dal Comune di Bellaria Igea Marina, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Bellaria Igea Marina,, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Bellaria Igea Marina nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento

UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina, pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it .

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per il Comune di Bellaria Igea Marina è il Dott. Ivan Cecchini.

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

Si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15_SATER_ManualeOE_Richiesta_di_accesso_agli_Atti_20190925.pdf .

Si avverte che i concorrenti esercitano il proprio diritto di diniego all'accesso all'offerta tecnica con apposita dichiarazione inserita all'interno dell'istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE. Nel caso di diniego , il concorrente deve allegare nella sezione "Offerta tecnica una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" secondo quanto indicato al punto **15** cui si rinvia .

Pertanto in caso di accesso agli atti di gara, la stazione appaltante non procederà ad ulteriori comunicazioni nei confronti dell'operatore oggetto di accesso.

Nel caso in cui il diniego di accesso non sia supportato dalla dichiarazione allegata all'offerta tecnica, la stazione appaltante non potrà negare l'accesso integrale all'offerta tecnica.

24. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando.

25. DATA INVIO GUCE: 19/06/2023

26. DATA PUBBLICAZIONE GURI: 21/06/2023

Il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Cecchini

Firma digitale